

Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 8.2.a del PSR Marche 2014/20 e l'articolo 33 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).

Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 33	Scheda della sottomisura 8.2 PSR Marche 2014/20
<p>Paragrafo 1 Gli aiuti ai sistemi agroforestali concessi a proprietari fondiari privati, a comuni e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.</p>	<p><b>Verifica positiva;</b> La sottomisura ha lo scopo di favorire un uso plurimo del suolo, in parte agricolo ed in parte forestale, al fine di favorire una migliore connettività ecologica tra ecosistemi ecologicamente rilevanti grazie alla creazione di nuove aree boscate, o la realizzazione di elementi lineari e/o puntuali del paesaggio agrario, inseriti in aree agricole coltivate, con un conseguente incremento della biodiversità, contribuendo altresì alla estensivizzazione dell'uso agricolo del suolo. I beneficiari previsti dalla misura di aiuto sono quelli del 8.2.8.3.2.4. della scheda di misura del PSR 2014-2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Comuni o loro associazioni, possessori della superficie interessata dall'impegno;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Privati e loro associazioni possessori della superficie interessata dall'impegno.</li> </ul>
<p>Paragrafo 2. Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).</p>	<p><b>Verifica positiva.</b> La sottomisura 8.2 Aè contenuta nel PSR Marche 2014/20 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5345 final del 28/07/2015 e, a seguito di successive modifiche, con la Decisione n. 1157 del 14/02/2017, con la Decisione n. 7524 del 08/11/2017, con la Decisione n. 994 del 14/02/2018, e da ultimo con la decisione C(2019) 3603 final del 06.05.2019 che ha approvato la versione 6.0. Gli aiuti sono concessi sulla base della relativa scheda di misura riportata nel PSR Marche approvato.</p>
<p>Paragrafo 3. La base giuridica della misura di aiuto precisa che la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.</p>	<p><b>Verifica positiva.</b> Il PSR Marche 2014/20 è già stato approvato (vedi punto precedente).</p>
<p>Paragrafo 4. Gli aiuti ai sistemi agroforestali riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro. Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento.</p>	<p><b>Verifica positiva.</b> Il sostegno previsto nell'art. 23 del Reg. (CE) 1305/13 copre i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copertura dei costi di impianto;</li> <li>2. Premio annuale per ettaro a copertura dei costi</li> </ol>

	di manutenzione per un periodo di cinque anni.
<p>Paragrafo 5.,          Gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti. Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile</p>	<p><b>Verifica positiva.</b>          Gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:          -Spese di acquisto del materiale di propagazione;          -spese necessarie direttamente legati alla messa a dimora delle piante come la preparazione del terreno, le analisi del terreno, la preparazione e la protezione del terreno.          - spese per la prevenzione dei danni e la protezione delle piante (recinzioni e/o shelters contro il pascolo e la brucatura) e per la pacciamatura delle essenze arboree ed arbustive impiantate;          - Spese tecniche fino a un massimo del 10% dei costi sostenuti di cui ai punti precedenti.</p>
<p>Paragrafo 6)          Le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.</p>	<p><b>Verifica positiva.</b>          Le operazioni di investimento sono conformi e in coerenza alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.          Su aree designate come siti Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono consentite solo attività di forestazione coerenti con gli obiettivi gestionali del sito indicati nei relativi piani di gestione o riportati nelle misure specifiche di conservazione.</p>
<p>Paragrafo 7          Sono ammissibili i seguenti costi di creazione dei sistemi agroforestali: a) i costi di creazione dei sistemi agroforestali mediante l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l'impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; b) i costi di impianto dei sistemi</p>	<p><b>Verifica positiva.</b>          Sono ammissibili i seguenti costi di creazione dei sistemi agroforestali: a) i costi di creazione dei sistemi agroforestali mediante l'impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto e b) un premio annuale a copertura dei costi di manutenzione correlato cioè all'estensione della superficie oggetto dell'intervento. Tale premio ha</p>

<p>agroforestali mediante la conversione di foreste o di terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l'abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo; c) altri costi direttamente connessi all'impianto di sistemi agroforestali quali costi per studi di fattibilità, per il relativo piano, per l'esame, la preparazione e la protezione del suolo; d) i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione e) i costi dei trattamenti necessari connessi alla creazione di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio; f) i costi di reimpianto durante il primo anno successivo alla creazione di un sistema agroforestale.</p>	<p>una durata di cinque anni ed è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;</li> <li>- interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliamento, falciature e interventi manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.</li> </ul>
<p>Paragrafo8., Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto. Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.</p>	<p><b>Verifica positiva.</b> Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione è un pagamento a superficie, correlato cioè all'estensione della superficie oggetto dell'intervento. Tale premio ha una durata di cinque anni ed è calcolato con riferimento ai seguenti interventi normalmente necessari per garantire l'efficacia dell'intervento di forestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-spese per l'acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento delle fallanze (sostituzione delle piante fallite per il primo anno successivo all'impianto) che si rendono necessari per ripristinare la densità iniziale dell'impianto;</li> <li>-interventi, adeguati alla tipologia del sistema agroforestale impiantato inerenti: potature, tagli, decespugliamento, falciature e interventi manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la permanenza dell'impianto in termini qualitativi e quantitativi.</li> </ul>
<p>Paragrafo 9 Gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi da piantare per ettaro tenendo conto dei seguenti fattori: a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali; b) specie forestali; e c) la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.</p>	<p><b>Verifica positiva.</b> Il sistema agroforestale deve essere costituito da un numero di piante appartenenti a specie arboree compreso tra un minimo di 50 piante / ettaro e un massimo di 100 piante / ettaro. Nell'impianto potrà essere previsto, oltre alle piante arboree, anche la presenza di piante arbustive che non potranno comunque superare il numero massimo di 200 piante / ettaro</p>
<p>Paragrafo 10 Per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella</p>	<p><b>Verifica positiva.</b> Le attività e i progetti che eventualmente dovessero interessare le aree forestali saranno predisposti in coerenza con la normativa forestale generale e con il Piano Forestale Regionale.</p>

Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.	
Paragrafo 11 L'intensità massima di aiuto è limitata: a) all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi di impianto dei sistemi agroforestali di cui ai paragrafi 5 e 7; e b) al 100 % del premio annuale di cui al paragrafo 8.	<b>Verifica positiva.</b> L'intensità massima di aiuto è limitata: a) all'80 % dei costi ammissibili per le operazioni di investimento e dei costi di impianto dei sistemi agroforestalie al 100 % del premio annuale di manutenzione.